



## *Al Ministro dell'Istruzione*

**Decreto per l'assegnazione di un nuovo termine di aggiudicazione per gli interventi di edilizia scolastica di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550.**

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;
- VISTO in particolare, l'articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli Enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per la programmazione triennale, le Regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTO inoltre, il medesimo articolo 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;
- VISTO in particolare, l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1° agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
- VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante *“Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”* e, in particolare, l'articolo 19, il quale dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori;
- VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *“Norme per l'edilizia scolastica”*, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonché di anagrafe dell'edilizia scolastica;



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l’articolo 4, comma 177, come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 13, del decreto- legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nonché dall’articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
- VISTO altresì, il comma 177-*bis* del medesimo articolo 4 della citata legge n. 350 del 2003, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il relativo utilizzo è autorizzato con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione vigente;
- VISTA la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l’articolo 1, commi 75 e 76, che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati ad intero carico del bilancio dello Stato;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e, in particolare, l’articolo 48, comma 1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni finanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazione pubblica, è inserita apposita clausola che prevede a carico degli istituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione della data e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile;
- VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”, e in particolare l’articolo 11, commi 4-*bis* e seguenti, il quale prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Conferenza unificata per la definizione di priorità strategiche, modalità e termini per la predisposizione e l’approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualità, di interventi di edilizia scolastica nonché i relativi finanziamenti;
- VISTO il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” e, in particolare, l’articolo 9, comma 2-*quater*, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’articolo 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare,



## *Al Ministro dell'Istruzione*

l'articolo 1, comma 160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale predisposta ai sensi del citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, e in particolare l'articolo 4, comma 3-quinquies;
- VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, e in particolare l'articolo 6, concernente *“Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*, che modifica l'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 140, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23 gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei



## *Al Ministro dell'Istruzione*

trasporti, 27 aprile 2015, n. 8875, con cui è stato prorogato al 30 aprile 2015 il termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle Regioni, dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio 2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei piani triennali regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si è proceduto a predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica redatta sulla base dei piani regionali pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 luglio 2016, con il quale – fermi restando i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – sono stati definiti i termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10 milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si è proceduto al riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99, come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dal citato articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per ciascuna Regione la quota di contributo annuo assegnata che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si è proceduto all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con riferimento ai piani regionali 2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli Enti locali sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del piano 2016 a valere sul mutuo già contratto nel corso del 2015;



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30 dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016, imposto agli Enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato al 30 giugno 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si è proceduto alla modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6 giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato autorizzato l'utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei decreti sopra richiamati;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 aprile 2017, n. 271, con cui è stata disposta la proroga al 30 settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale è stato approvato l'aggiornamento relativo all'annualità 2017 della programmazione 2015-2017;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati autorizzati, a valere sul mutuo sul 2016, alcuni interventi rientranti nell'annualità 2017 approvata con il predetto decreto n. 216 del 2018;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le economie maturate dalle Regioni con riferimento ai piani di intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si è proceduto ad autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a rettificare alcuni interventi delle Regioni Basilicata e Sardegna;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 è stato differito al 31 dicembre 2019;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle economie maturate dalle Regioni



## *Al Ministro dell'Istruzione*

con riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto interministeriale n. 390 del 2017;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio 2020, n. 23, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 2 del 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 34 con il quale è stato stabilito che il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, è fissato al 31 ottobre 2020;

DATO ATTO che, con il sopracitato decreto è stato stabilito, inoltre, che il termine per il completamento dei lavori e per la rendicontazione finale degli interventi autorizzati a valere sulle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, è fissato improrogabilmente al 15 ottobre 2021, termine ultimo per la concessione della provvista finanziaria da parte della Banca europea degli investimenti;

CONSIDERATO che, successivamente al termine di scadenza per la proposta di aggiudicazione fissato dal decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 34, alcuni Enti locali hanno chiesto di poter ottenere una breve proroga in ragione dell'avvenuta indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori, non completata nei termini previsti dal predetto decreto a causa dei rallentamenti sull'azione amministrativa degli Enti locali, determinati dalla pandemia da COVID-19;

RITENUTO quindi, possibile, alla luce di quanto sopra esposto, di individuare un nuovo breve termine di aggiudicazione degli interventi autorizzati con le economie relative ai mutui di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390 e relativi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, 21 giugno 2019, n. 550 e 25 settembre 2019, n. 835;

RITENUTO di precisare che il termine di conclusione dei lavori e per la rendicontazione finale resta improrogabilmente quello già definito con decreto del Ministro dell'istruzione 12 giugno 2020, n. 34, al 15 ottobre 2021, termine ultimo per la concessione della provvista finanziaria da parte della Banca europea degli investimenti;

### **DECRETA**

#### Articolo 1

*(Individuazione termini per proposta aggiudicazione lavori)*

1. Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, è fissato al 31 dicembre 2020.
2. Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli Enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, è fissato al 31 dicembre 2020.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e comma 2 determina la decadenza dai contributi concessi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2019, n. 835.
  4. La decadenza dal finanziamento è prevista anche nel caso in cui gli interventi autorizzati con i sopracitati decreti siano stati appaltati senza avere acquisito sui relativi progetti i necessari pareri, visti, nulla osta e autorizzazioni da parte degli organi competenti e nei casi di violazione delle norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  5. Il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione finale degli interventi autorizzati a valere sulle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, resta improrogabilmente quello del 15 ottobre 2021, termine ultimo per la concessione della provvista finanziaria da parte della Banca europea degli investimenti.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO  
*On. dott.ssa Lucia Azzolina*